Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1980, n. **560.**

Modificazioni allo statuto del Museo nazionale dell'Arma di cavalleria, in Pinerolo.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la modificazione alle lettere *a)* degli articoli 7 e 9 dello statuto del Museo nazionale dell'Arma di cavalleria, in Pinerolo (Torino), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, n. 682.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1980
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **561.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, in Roma, viene autorizzata ad accettare, rispettandone le condizioni, la donazione della cappella votiva che sorge in Castro Marina (Lecce), sulla via litoranea Castro-Santa Cesarea Terme, censita al nuovo catasto edilizio urbano di Diso alla partita 1810, foglio 11, particella 1076, disposta dagli eredi Starace con atto pubblico 2 marzo 1977, n. 23945 di repertorio, a rogito dott. Pietro Di Corato, notaio in Roma, registrato a Roma in data 18 marzo 1977, n. 2562, vol. 477.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1980
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **562.**

Autorizzazione al « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, viene autorizzato ad acquistare dagli eredi Savoia, al prezzo di L. 165.000.000, il complesso immobiliare denominato « Casale Renzi », situato in Roma, con accesso da via del Canneto, consistente in un parco della superficie di mq 4036, censito al nuovo catasto terreni alla partita 30980, foglio 542, con la particella 21 intera e con porzione della particella 20, e nel sovrastante fabbricato di tre piani e ventuno vani catastali, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40227, foglio 542, con il n. 22, subalterni 1, 2, 3 e 4, meglio specificato nel contratto preliminare di compravendita 17 aprile 1980, n. 52696 di repertorio, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, registrato a Roma in data 29 aprile 1980.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1980
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 365

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta AEG Telefunken, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchiature elettroniche, di origine e provenienza Germania federale, la ditta AEG Telefunken di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 131.800 di cui al mod. *B*-Import n. 5018578 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 6 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bolzano nei termini per una parte della merce del valore di D.M. 20.658 mentre per la rimanente tra l'11 luglio e 14 dicembre 1977 con un ritardo, quindi, da uno a sette mesi circa rispetto alla scadenza della domiciliata in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I. par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491238 del 29 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che l'operatore giustifica il ritardo con la mancata tempestiva fornitura di dati tecnici necessari all'approntamento dell'apparecchiatura, da parte della ditta ultima acquirente dell'apparecchiatura medesima, ritardo che avrebbe di conseguenza rinviato la consegna da parte dell'esportatore tedesco;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dalla banca, per conto dell'interessata, con istanza del 13 febbraio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di carattere contingente soprattutto in relazione ai tempi della domiciliata sufficientemente lunghi per completare con margine la commessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta AEG Telefunken di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di D.M. 127.668 quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7379)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di prodotti farmaceutici, di origine e provenienza Giappone, la Solanpas S.r.l. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 31.374 di cui al mod. *B*-Import n. 4019811 emesso dalla filiale di Roma della Banca nazionale della agricoltura in data 29 gennaio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione definitiva è stata accettata dalla dogana di Roma il 18 marzo 1974, con un ritardo, rispetto alla scadenza dello impegno valutario, di giorni diciotto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706609 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva come la ditta addebiti il ritardo nel perfezionamento dell'operazione al disservizio delle ferrovie statali ed a fatti occorsi durante il trasferimento della merce da Genova a Roma, quali un furto accertato dalla polizia ferroviaria;

Considerato che la merce risulta spedita dalla stazione di Genova S. Benigno in data 28 febbraio 1974, cioè alla scadenza dei termini valutari, e che, quindi, le motivazioni addotte dall'interessata, in quanto riferite a fatti avvenuti oltre i termini dell'impegno, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126/1952, non possono essere considerate esimenti per la ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas S.r.l. di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale della agricoltura, nella misura del 5% di $ USA 31.374 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7375)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italrettile S.p.a., in Montodine.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'acquisto di varie partite di pelli di coccodrillo, di origine e provenienza Colombia, la ditta Italrettile, corrente in Montodine, con i modelli *B*-Import n. 6328109 e n. 6328110, emessi in data 18 aprile 1977 della Banca popolare di Cremona, ha effettuato due pagamenti anticipati rispettivamente di dollari 33.777,70 e 5.237,85.

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione di cui alla notifica bancaria n. 6328110 è stata accettata nei termini per l'intero importo, mentre quella relativa alla notifica n. 6328109 è stata accettata, sempre nei termini, soltanto per merce del valore di dollari 10.654,50, in quanto la rimanente merce a saldo non è stata più importata ed il corrispondente valore restituito alla ditta italiana con un ritardo di centodieci giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 260292 del 12 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la mancata importazione di pelli per dollari 17.123,20 è stata genericamente giustificata con una non meglio precisata avaria e che nessuna motivazione è stata fornita per il ritardato rimborso della valuta anticipata;

Considerato pertanto che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità della ditta.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italrettile S.p.a., mediante fidejussione della Banca popolare di Cremona, nella misura del 5% di $ USA 17.123,20 parte del modello *B*-Import n. 6328109 sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7373)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Codafi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di camicie da uomo di origine e provenienza Canada la ditta Codafi S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ Can. 150.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5348363 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 4 maggio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce di cui trattasi è stata rivenduta in transito quando il termine di validità dell'impegno era già scaduto da sessantaquattro-sessantasei giorni;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/45755 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che l'Ufficio italiano dei cambi si è trovato nell'impossibilità di acquisire eventuali elementi giustificativi del ritardo in quanto la ditta è in stato di dissesto con gli amministratori irreperibili;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca per conto dell'interessata con istanza del 13 giugno 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la responsabilità della ditta nella rivendita in transito della merce, dopo la scadenza dei termini valutari;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Codafi S.p.a., mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nella misura del 5% di $ Can. 150.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7376)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Central camion e ricambi S.a.s., in Bologna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tre autocarri, di origine e provenienza Francia, la S.a.s. Central camion e ricambi di Bologna ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 210.500 di cui al mod. *B*-Import n. 6412555 del 12 agosto 1977, rilasciato dalla Cassa di risparmio di Bologna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Bologna nei termini per F.F. 66.500 ed in data 19 ottobre e 7 novembre 1977, cioè con ritardi di giorni sette e ventisei rispetto ai termini dell'impegno valutario, per il rimanente importo di F.F. 144.000;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*) trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 135105 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che tale esame emerge che il parziale ritardo nello sdoganamento degli autocarri per il valore citato è stato determinato da guasti meccanici riscontrati sugli stessi che non ne hanno consentito il trasporto alla dogana di Bologna entro i termini per la relativa nazionalizzazione;

Considerato che tali fatti non sono stati in alcun modo documentati, per cui non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta interessata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Central camion e

ricambi di Bologna, mediante fidejussione della Cassa di risparmio in Bologna, nella misura del 5% di F.F. 144.000 quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7374)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Raffineria del Po S.p.a., in Sannazzaro de' Burgondi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare. già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due pompe centrifughe, di origine e provenienza Germania, la ditta Raffineria del Po S.p.a. di Sannazzaro de' Burgondi ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 31.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3386678 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 20 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Manfredonia il 30 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di centocinquantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con n. 974212 del 20 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che a fronte del citato esborso l'operatore non ha provveduto ad importare la relativa merce, bensì, per motivazione di carattere aziendale, ha ceduto, peraltro senza richiedere la prescritta autorizzazione all'ufficio competente, sia il contratto che il credito verso l'estero, derivante dal pagamento anticipato, ad altro acquirente nazionale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca, per conto dell'interessata, con istanza del 22 febbraio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima; in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Raffineria del Po S.p.a. di Sannazzaro de' Burgondi, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5% di D.M. 31.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

(7377) p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mirafiore S.r.l., in Napoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di caffè di origine Brasile, la ditta Mirafiore S.r.l. di Napoli ha effettuato un pagamento anticipato di $ 88.320 di cui al mod. *B*-Import n. 4867941 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Napoli, il 21 marzo 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce è stata sdoganata con giorni undici di ritardo rispetto al termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 514274 del 12 ottobre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo, come da lettera in atti dello spedizioniere, sarebbe stato determinato dalla mole di lavoro della dogana di Trieste, di cui non esiste alcuna documentazione probante;

Considerato che l'interessata, pur avendo avuto la disponibilità della merce dal 7 marzo 1977, ha presentato la dichiarazione per l'introduzione in deposito soltanto in data 20 maggio 1977, ultimo giorno di validità dell'impegno, fatto questo che evidenzia che la ditta non ha svolto le procedure amministrative relative all'operazione con la necessaria tempestività;

Considerato che per i motivi sopra esposti la giustificazione del ritardo, così come addotta dalla ditta, non può essere ritenuta idonea ad escluderne, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità in ordine all'importazione dopo la scadenza dei termini valutari;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mirafiore S.r.l. di Napoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di $ 88.320 di cui modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7370)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eugenio Vatta, in Trieste.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di cinquanta balle contenenti sacchetti in cotone (v.d. 62.03), di origine e provenienza Pakistan, la ditta Eugenio Vatta di Trieste ha effettuato un pagamento anticipato di $ 23.500 di cui al mod. *B*-Import n. 6267945 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 24 ottobre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 2 gennaio 1978 con un ritardo, quindi, di giorni nove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 850021 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che la ditta istante motiva il ritardo con il fatto che la merce, caricata sulla nave « Cellina » è giunta nel porto di Trieste il 1° dicembre 1977, cioè in ritardo sulla data prevista e che, quindi, per la contemporaneità delle festività natalizie e di fine anno, non ne è stata possibile la nazionalizzazione nei termini;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dall'interessata con istanza del 23 gennaio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eugenio Vatta di Trieste, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di $ 23.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7372)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Calestani, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di catenelle in acciaio, fermagli o anelli a molla, di origine e provenienza Giappone, la F.lli Calestani S.n.c. di Milano ha effettuato il pagamento anticipato di Yen 2.325.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5016911 del 20 agosto 1975, rilasciato dalla sede milanese del Credito commerciale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 24 settembre 1975, cioè con un ritardo di giorni cinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 493834 del 19 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo non è stato in alcun modo documentato dall'interessata, la quale, peraltro, ad una specifica richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi, per il tramite della banca fidejubente ha comunicato di non essere in grado di fornire la documentazione del ritardo, e che la merce stessa è stata immessa in temporanea custodia doganale il 4 settembre 1975, cioè sedici giorni prima della scadenza dell'impegno valutario;

Considerato che tali fatti non sono idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126/1952, la responsabilità della ditta in ordine al mancato adempimento dell'impegno nei termini previsti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Calestani di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale, nella misura del 5% di Yen 2.325.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7369)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Stabilimenti metallurgici F.lli Mariani S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina punzonatrice, di origine e provenienza Germania federale, la S.p.a. Stabilimenti metallurgici F.lli Mariani, corrente in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 28.415 con mod. *B*-Import n. 3345990 emesso dal Credito commerciale di Milano il 27 marzo 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 15 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di centosette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 497129 dell'11 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge, come attestato dal venditore con lettera del 16 giugno 1973, che il ritardo è stato determinato da una modifica costruttiva

richiesta dalla committente, nonché dalla mancata fornitura, da parte di quest'ultima, di materiale di prova nel termine previsto;

Considerato che tali fatti non possono essere ritenuti idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità del mancato adempimento nei termini dell'impegno valutario, in quanto di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Stabilimenti metallurgici F.lli Mariani, mediante fidejussione del Credito commerciale, nella misura del 5% di D.M. 28.415 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7371)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta di Bari, con effetto dal 13 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 29 giugno 1978, 15 gennaio 1979, 26 giugno 1979 e 17 gennaio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
TIRABOSCHI

(8591)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giorgis Giovanni, in Susa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un trattore usato, di origine e provenienza Francia, la ditta Giorgis Giovanni di Susa ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 80.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5384727, rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino, filiale di Susa, il 5 ottobre 1978.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 21 febbraio 1979, con un ritardo di sedici giorni rispetto al termine di validità dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 35556 del 25 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il trattore fu introdotto in Italia attraverso il valico del Moncenisio in data 21 novembre 1978 ed adibito, nelle vicinanze, a lavori di sgombero del legname, con riserva di provvedere in tempo utile alla relativa nazionalizzazione, che però fu impedita da una copiosa nevicata che lo bloccò in alta montagna fino alla metà di febbraio;

Considerato che da tali fatti non sono stati in alcun modo provati dalla documentazione pervenuta e che, pertanto, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge numero 1126, non possono essere considerati idonei ad escludere l'imputabilità della ditta per la ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameranemto a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giorgis Giovanni di Susa, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nella misura del 5% di F.F. 80.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Zucchi, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di filati di cotone (v.d. 55.01), di origine e provenienza Pakistan, la ditta Vincenzo Zucchi di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 33.900 di cui al mod. *B*-Import n. 3242567 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 30 gennaio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 2 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di mesi otto circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490347 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore non è stato in grado di produrre alcuna documentazione giustificativa del tardivo adempimento dell'obbligo valutario, che sembrerebbe dovuto a scioperi oppure a disguidi doganali;

Considerato che tali fatti, perché non documentati, non possono essere considerati idonei a descludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameranemto a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Zucchi di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di $ 33.900 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7337)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo avicola, in Brescia, stabilimenti in Brescia e Fagagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cip Zoo avicola, con sede in Brescia e stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo avicola, con sede in Brescia e stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8593)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo alimentare, in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cip Zoo alimentare, con sede in Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo alimentare, con sede in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8595)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, in Brescia, stabilimenti in Ghedi e Fagagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8594)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Celi Oreste, con sede in Terni, villaggio Italia;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 6 ottobre 1979, 7 dicembre 1979, 12 febbraio 1980 e 4 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni, villaggio Italia, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980.

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8590)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mautren Mec di Aprilia (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1980 al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8592)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 2 luglio 1979, 21 luglio 1979, 9 ottobre 1979 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8588)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Editrice didattica lucana di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1979, 29 gennaio 1980, 30 gennaio 1980 e 27 maggio 1980, di concessione

del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana di Potenza, è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8596)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 16 marzo 1979, 10 settembre 1979, 6 dicembre 1979, 26 marzo 1980 e 7 giugno 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine) è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8597)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 2 luglio 1979, 21 luglio 1979, 9 ottobre 1979, 29 marzo 1980 e 10 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8589)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2092/80 della commissione, del 5 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2093/80 della commissione, del 5 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2094/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2095/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alle Isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2096/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo alla fornitura di riso semilavorato a grani lunghi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2097/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo alla fornitura di riso semilavorato a grani lunghi alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2098/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2099/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di granturco destinata all'Alto Volta a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2100/80 della commissione, del 4 agosto 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nella comunità di taluni prodotti tessili originari di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n. 2101/80 della commissione, del 5 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 2102/80 della commissione, del 5 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 204 *del* 6 *agosto* 1980.

(197/C)

Regolamento (CEE) n. 2103/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2104/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2105/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2106/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2107/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2108/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2109/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2110/80 della commissione, del 6 agosto 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1968/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante modifica degli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1582/79, per quanto riguarda la denominazione delle sementi di talune specie, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 192 del 26 luglio 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1576/80 della commissione, del 20 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 161 del 26 giugno 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1607/80 della commissione, del 25 giugno 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica del regolamento (CEE) n. 645/75, per tener conto di talune disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 160 del 26 giugno 1980.

Pubblicati nel n. L 205 *del* 7 *agosto* 1980.

(198/C)

Regolamento (CEE) n. 2111/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2112/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2113/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2114/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2115/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che abroga il regolamento (CEE) n. 1626/78, concernente la differenza di valore del riso a grani lunghi e del riso a grani tondi.

Regolamento (CEE) n. 2116/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE per quanto riguarda gli importi correttori applicabili ai prezzi d'intervento del riso.

Regolamento (CEE) n. 2117/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori.

Regolamento (CEE) n. 2118/80 della commissione, del 30 luglio 1980, relativo a misure concernenti le importazioni di riso e di rotture di riso originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 2119/80 della commissione, del 30 luglio 1980, recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 2120/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2121/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2122/80 della commissione, del 5 agosto 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2123/80 della commissione, del 7 agosto 1980, recante sospensione delle importazioni di calamari congelati (Loligo sp.p.).

Regolamento (CEE) n. 2124/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al carbonato di sodio anidro, della sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2125/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2126/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2127/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 206 *dell'8 agosto* 1980.

(199/C)

Regolamento (CEE) n. 2128/80 della commissione, del 7 agosto 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 208 *dell'11 agosto* 1980.

(200/C)

Regolamento (CEE) n. 2129/80 del Consiglio, del 4 agosto 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di certi prodotti tessili originari della Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2130/80 del Consiglio, del 5 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2131/80 della commissione, del 2 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2132/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2133/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2134/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1379/80 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri nonché i loro coefficienti.

Regolamento (CEE) n. 2135/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2136/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2137/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2138/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2139/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che chiude la gara per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api di cui al regolamento (CEE) n. 452/79.

Regolamento (CEE) n. 2140/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2141/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2142/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 207 *del 9 agosto* 1980.

(201/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Maricel Rojas Cruz, vice console di Costa Rica a Roma;
Alberto Zoboli, console onorario del Perù a Bologna;
Nancy G. Vancon, console degli Stati Uniti a Roma;
Carlo Iaccarino, console onorario del Perù a Napoli;
Ronald Seifert, console onorario della Repubblica Federale di Germania a Catania;
Enrico Ciantelli, console onorario d'Austria a Firenze;
Loredano Korb, console onorario d'Austria a Venezia, con il titolo di console generale onorario *ad personam*.

(8648)

In data 1° luglio 1980 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marcel Belanger, vice console di Canada a Roma.

(8435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 31 luglio 1980, n. 589/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad acquistare dal seminario arcivescovile di Firenze un complesso immobiliare posto in Firenze costituito da più corpi di fabbrica con annesso terreno delimitato principalmente da via S. Marta, via Ernesto Rossi, via Casamorata e proprietà Pieraccioni-Freschi, per il prezzo di L. 9.000.000.000, da destinare a sede di facoltà universitarie dell'Università medesima.

(8611)

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 17 giugno 1980, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta dal dott. Sergio Godina, in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste, destinata alla biblioteca degli studenti ed all'istituzione di premi di studio.

(8503)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 3 luglio 1980, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Villaggio D'A.I.M. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Valmarana in data 6 agosto 1969, rep. n. 60133, reg. soc. n. 5729;

2) società cooperativa edilizia Cooperativa Andrea Palladio 1972 a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 22 gennaio 1972, rep. n. 52649, reg. soc. n. 5699;

3) società cooperativa di produzione e lavoro La Pulirapida soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 21 marzo 1972, rep. n. 2369, reg. soc. n. 5732;

4) società cooperativa edilizia Asiago a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 gennaio 1971, rep. n. 2215, reg. soc. n. 5449;

5) società cooperativa edilizia Monte Fior Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 gennaio 1971, rep. n. 2211, reg. soc. n. 5451;

6) società cooperativa edilizia Pasubio Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 gennaio 1971, rep. n. 2207, reg. soc. n. 5453;

7) società cooperativa edilizia Adriatica Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 gennaio 1971, rep. n. 2209, reg. soc. n. 5452;

8) società cooperativa edilizia Gabbiano Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 18 febbraio 1964, rep. n. 16000, reg. soc. n. 4041;

9) società cooperativa edilizia Setaf Seconda Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 21 maggio 1963, rep. n. 45317, reg. soc. n. 3771;

10) società cooperativa edilizia Setaf Terza Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 27 novembre 1963, rep. n. 47165, reg. soc. n. 3983;

11) società cooperativa edilizia Setaf Quinta Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 4 marzo 1964, rep. n. 48109, reg. soc. n. 4052;

12) società cooperativa edilizia Dipendenti scuole ed altri enti statali Soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 16 giugno 1950, rep. n. 2705, reg. soc. n. 2384;

13) società cooperativa di produzione e lavoro C.O.T.E.P. Cooperativa operaia trasporto effetti postali Soc. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 11 novembre 1975, rep. n. 6253, reg. soc. n. 7186;

14) società cooperativa edilizia Casa Amica a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 22 febbraio 1972, rep. n. 27187, reg. soc. n. 5718;

15) società cooperativa edilizia Pusterla a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Giarolo in data 27 luglio 1972, rep. n. 7892, reg. soc. n. 5852;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Arte a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 12 febbraio 1973, rep. n. 8024, reg. soc. n. 6053;

17) società cooperativa consumo Forza Vicenza a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Bertuzzo in data 3 ottobre 1973, rep. n. 14507, reg. soc. n. 6327;

18) società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Giarolo in data 19 aprile 1973, rep. n. 10116, reg. soc. n. 6201;

19) società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Giarolo in data 6 dicembre 1973, rep. n. 1153, reg. soc. n. 6512;

20) società cooperativa di consumo Consumatori Produttori a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Bertuzzo in data 15 dicembre 1973, rep. n. 1485, reg. soc. n. 6455;

21) società cooperativa edilizia Moselberg a r.l., in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Murano in data 5 febbraio 1970, rep. n. 992, reg. soc. n. 786;

22) società cooperativa edilizia Il Nostro focolare a r.l., in Altavilla Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Rizzi in data 4 giugno 1969, rep. n. 67815, reg. soc. n. 5071;

23) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa - Papa Giovanni XXIII - Ottava a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 16 settembre 1964, rep. n. 13241, reg. soc. n. 4121;

24) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa - Papa Giovanni XXIII - Terza a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 11 settembre 1964, rep. n. 13200, reg. società n. 4114;

25) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa - Papa Giovanni XXIII - Quarta a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 12 settembre 1964, rep. n. 13206, reg. soc. n. 4116;

26) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa - Papa Giovanni XXIII - Sesta a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 12 settembre 1964, rep. n. 13208, reg. soc. n. 4117;

27) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa - Papa Giovanni XXIII - Settima a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 12 settembre 1964, rep. n. 13211, reg. soc. n. 4118;

28) società cooperativa edilizia Valle del Chiampo a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Paganini in data 29 ottobre 1955, rep. n. 11542, reg. soc. n. 2860;

29) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa - Papa Giovanni XXIII - Seconda a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 10 settembre 1964, rep. n. 13195, reg. soc. n. 4113;

30) società cooperativa edilizia dipendenti SADE CO.DI. SA.BA. a r.l., in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Ziliotto in data 2 dicembre 1958, rep. n. 24478, reg. società n. 397;

31) società cooperativa edilizia Monte Grappa a r.l., in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 20 aprile 1973, rep. n. 8568, reg. soc. n. 1005;

32) società cooperativa edilizia Cooperativa di abitazione lavoratori vicentini a r.l., in Castelgomberto (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 18 dicembre 1971, rep. n. 36485, reg. soc. n. 5665;

33) società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Cornedo Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 9 novembre 1970, rep. n. 35577, reg. soc. n. 5411;

34) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Casa Bagnolo a r.l., in Lonigo (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 8 febbraio 1970, rep. n. 28452, reg. soc. n. 5252;

35) società cooperativa edilizia Cooperativa Astichello a r.l., in Monticello (Vicenza), costituita per rogito Feriani in data 10 maggio 1972, rep. n. 19739, reg. soc. n. 5760;

36) società cooperativa edilizia Primo Maggio a r. l., in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 28 aprile 1972, rep. n. 25066, reg. soc. n. 5764;

37) società cooperativa edilizia L'Orgianese a r.l., in Orgiano (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 20 dicembre 1975, rep. n. 33107, reg. soc. n. 7236;

38) società cooperativa edilizia Tesina a r.l., in Quinto Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 21 gennaio 1974, rep. n. 4422, reg. soc. n. 6503;

39) società cooperativa edilizia La Vetta a r.l., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 22 aprile 1964, rep. n. 16440, reg. soc. n. 4075;

40) società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Muraro in data 24 luglio 1974, rep. n. 23525, reg. soc. n. 6681;

41) società cooperativa edilizia Cooperativa 2015 a r.l., in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Tessaro in data 3 luglio 1972, rep. n. 39911, reg. soc. n. 5831;

42) società cooperativa edilizia Val Leogra a r.l., in Torrebelvinio (Vicenza), costituita per rogito Ferrigato in data 11 settembre 1971, rep. n. 21437, reg. soc. n. 5619;

43) società cooperativa edilizia Montagna Spaccata a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 28 marzo 1972, rep. n. 40734, reg. soc. n. 5742;

44) società cooperativa edilizia P.E.E.P. - Bianca a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 30 marzo 1973, rep. n. 44599, reg. soc. n. 6168;

45) società cooperativa edilizia Impiegati ed Operai C.E.I.O. 2000 a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 9 ottobre 1972, rep. n. 42621, reg. soc. n. 5886;

46) società cooperativa edilizia Ongarina a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 20 febbraio 1973, rep. n. 44179, reg. soc. n. 6090;

47) società cooperativa edilizia Regionale a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 28 settembre 1972, rep. n. 32488, reg. soc. n. 5885;

48) società cooperativa edilizia Edilfamiglia Zermeghedo a r.l., in Zermeghedo (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 30 agosto 1971, rep. n. 30381, reg. soc. n. 5579.

(8005)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 16 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,80	848,80	848,90	848,80	848,75	848,75	848,70	848,80	848,80	848,80
Dollaro canadese	727,75	727,75	727,75	727,75	727,85	727,70	727,60	727,75	727,75	727,75
Marco germanico	475,90	475,90	476 —	475,90	475,80	475,85	475,75	475,90	475,90	475,90
Fiorino olandese	437,73	437,73	437,75	437,73	437,75	437,70	437,85	473,73	437,73	437,70
Franco belga	29,674	29,674	29,66	29,674	29,66	29,65	29,673	29,674	29,674	29,67
Franco francese	204,76	204,76	204,85	204,76	204,75	204,75	204,72	204,76	204,76	204,75
Lira sterlina	2023,40	2023,40	2024 —	2023,40	2024 —	2023,35	2023,60	2023,40	2023,40	2023,40
Lira irlandese	1792,40	1792,40	1792 —	1792,40	1792,50	—	1793,50	1792,40	1792,40	—
Corona danese	154,08	154,08	154,10	154,08	154,05	154,05	154,09	154,08	154,08	154,05
Corona norvegese	175,73	175,73	175,80	175,73	175,75	175,70	175,97	175,73	175,73	175,70
Corona svedese	204,38	204,38	204,35	204,38	204,35	204,35	204,39	204,38	204,38	204,35
Franco svizzero	518,83	518,83	519,10	518,83	519,05	518,80	518,83	518,83	518,83	518,80
Scellino austriaco	67,22	67,22	67,24	67,22	67,20	67,20	67,245	67,22	67,22	67,20
Escudo portoghese	17,25	17,2	17,12	17,25	17,10	17,25	17,10	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,554	11,554	11,56	11,554	11,56	11,55	11,56	11,554	11,554	11,55
Yen giapponese	4 —	4 —	4,01	4 —	4 —	4 —	3,997	4 —	4 —	4 —

Media dei titoli del 16 settembre 1980

Titolo	
Rendita 5% 1935	61,950
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,050
» 5,50% » » 1968-83	84,450
» 5,50% » » 1969-84	81,400
» 6% » » 1970-85	79,450
» 6% » » 1971-86	77,150
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,050
» 10% » » 1977-92	81,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,750
» » » » 1- 5-1979/82	97,400
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,800
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	99,350
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,100
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,750
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,650
» » » 12% 1- 4-1982	95,100
» » » 12% 1-10-1983	92,325
» » » 12% 1- 1-1984	92,625
» » » 12% 1- 4-1984	92,700
» » » 12% 1-10-1984	92,400
» » » 12% 1-10-1987	89,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	848,75
Dollaro canadese	727,675
Marco germanico	475,825
Fiorino olandese	437,79
Franco belga	29,673
Franco francese	204,74
Lira sterlina	2023,50
Lira irlandese	1792,95
Corona danese	154,085
Corona norvegese	175,85
Corona svedese	204,385
Franco svizzero	518,83
Scellino austriaco	67,232
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,557
Yen giapponese	3,998

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 24 maggio 1980, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, in via Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 28 e 29 ottobre 1980.

(7959)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventitre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14, parte seconda, dell'11 maggio 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara 7 marzo 1980, n. 3/1980, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventitre posti di sostituto, bandito con ordinanza 15 aprile 1977, n. 2/1977.

(8617)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 16, parte seconda, del 1° giugno 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia 21 maggio 1979, n. 20834/ULA/6, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di sostituto, bandito con ordinanza 11 luglio 1978.

(8618)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(3112/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(3104/S)

OSPEDALE DI GIULIANOVA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(3120/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(3101/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(3100/S)

OSPEDALE «A. DI SUMMA» DI BRINDISI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(3113/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione lungodegenti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3114/S)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'istituto di radiologia, fisioterapia e medicina nucleare;

un posto di aiuto del centro immunoemotrasfusionale;

due posti di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di direttore di farmacia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bollate (Milano).

(3130/S)

OSPEDALE « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3102/S)

OSPEDALE INFERMI « A. BONORA » DI SAN PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro in Casale (Bologna).

(3098/S)

OSPEDALI « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(3134/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neonatologia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(3110/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(3118/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(3119/S)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(3103/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(3117/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

uno posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(3111/S)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(3105/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(3099/S)

OSPEDALE DEL MUGELLO IN LUCO DI BORGO S. LORENZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche;

due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

(3127/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI VALMONTONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valmontone (Roma).

(3115/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(3179/S)

OSPEDALE CIVICO « PARROCO SCUDERI » DI RAMACCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ramacca (Catania).

(3132/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3133/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(3131/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **22.**

Partecipazione della regione Piemonte alla società Aeroporto di Cerrione « S.A.C.E. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In ottemperanza al piano regionale dei trasporti la regione Piemonte assume una partecipazione azionaria nella società per azioni « Aeroporto di Cerrione » (S.A.C.E.) in considerazione dell'esigenza di:

a) consentire il mantenimento in essere degli attuali impianti;

b) coordinare e sviluppare l'attività aeronautica più direttamente connessa con la formazione professionale, i settori del turismo, della protezione ambientale, del lavoro agricolo;

c) coordinare ed indirizzare, attraverso gli organi e gli strumenti della pianificazione territoriale, l'attività urbanistica degli enti locali contermini per la salvaguardia delle aree più direttamente interessate dall'attività aerea, nonché per la tutela dell'ambiente naturale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.a. « S.A.C.E. » per un valore complessivo nominale di 128 milioni di lire.

La giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussioni alla società per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno stabiliti con apposite leggi regionali.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società per azioni la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, saranno designati dal consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2, primo comma, si provvede mediante una riduzione di 128 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5700 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della Società per azioni S.A.C.E. » e con lo stanziamento di 128 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **23.**

IPLA S.p.a.: aumento del capitale sociale. Adesione della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento della quota del capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 900 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede:

per 300 milioni mediante utilizzo di una disponibilità di pari ammontare iscritta, per 120 milioni a residuo e per 180 milioni in competenza al cap. 1430 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;

per 600 milioni mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 2330 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma medesima al cap. 1430 dello stato di previsione stesso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **24.**

Istituzione del centro Gianni Oberto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del centro

La regione Piemonte istituisce, sulla base delle competenze attribuitele dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come settore della propria attività, il centro Gianni Oberto.

Art. 2.

Compiti del centro e sede

I compiti del centro sono:

1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi deceduti;

2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;

3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;

4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del centro.

Il centro Gianni Oberto ha sede presso la biblioteca del consiglio regionale ed è diretto dal responsabile di questo servizio.

Art. 3.

Comitato consultivo

Le decisioni relative ai punti 1), 2) e 3) del primo comma dell'art. 2 sono assunte dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il comitato consultivo.

Il comitato consultivo è composto dall'assessore ai beni e alle attività culturali e da quattro membri di nomina consiliare con voto limitato a 2.

I membri di designazione consiliare sono scelti fra persone di provata competenza.

Art. 4.

Finanziamento

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti al cap. 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **25**.

Partecipazione della regione Piemonte alla società « Aeroporto di Cuneo-Levaldigi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In ottemperanza al piano regionale dei trasporti la regione Piemonte assume una partecipazione azionaria nella società per azioni « Aeroporto di Cuneo-Levaldigi » in considerazione della esigenza di:

a) consentire il mantenimento in essere degli attuali impianti;

b) coordinare e sviluppare l'attività aeronautica più direttamente connessa con la formazione professionale, i settori del turismo, della protezione ambientale, del lavoro agricolo;

c) coordinare ed indirizzare, attraverso gli organi e gli strumenti della pianificazione territoriale, l'attività urbanistica degli enti locali contermini per la salvaguardia delle aree più direttamente interessate dall'attività aerea, nonché per la tutela dell'ambiente naturale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.a. « Aeroporto di Cuneo-Levaldigi » per un valore complessivo nominale di 126 milioni di lire.

La giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussioni alla società per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno stabiliti con apposite leggi regionali.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della S.p.a. la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, saranno designati dal consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2, primo comma, si provvede mediante una riduzione di 126 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5700 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi » con lo stanziamento di 126 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **26**.

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, relativa a interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, recante « interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone » è così modificata:

all'art. 3, primo comma, lettera *b*), le parole « autoservizi di linea », sono sostituite con « servizi di linea »;

all'art. 5, primo comma, terzo paragrafo, le parole « l'esercizio di una autolinea », sono sostituite con « l'esercizio di linea »;

all'art. 8, terzo comma, dopo le parole « preventiva autorizzazione », sono aggiunte le seguenti: « , ed il rimborso alla Regione della quota di contributo non ammortizzata. »;

all'art. 8, viene aggiunta, come quarto comma, la seguente frase:

« Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare lo stemma della Regione e la indicazione, nella forma indicata nel regolamento attuativo, che evidenzi l'intervento della Regione. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti »;

Di conseguenza, il quarto comma dell'art. 8, diventa quinto comma;

all'art. 15 viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Al prezzo di cessione, di cui al comma precedente, deve essere sottratta la quota di investimenti sovvenzionata non ammortizzata. »;

all'art. 22, le parole « autoservizi di linea » contenute nelle intitolazioni dei capitoli di bilancio elencati al secondo comma, sono sostituite con « servizi di linea ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **27.**

Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, allo scopo di:

contribuire alla tutela degli interessi dei produttori agricoli nella fase relativa all'immissione delle produzioni agricole sui mercati.

assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori come previsto all'art. 39 del trattato di Roma.

favorire la più ampia ed articolata partecipazione degli stessi produttori alla programmazione regionale.

In particolare la regione Piemonte con la presente legge:

1) determina le modalità per:

a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli;

b) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e la revoca del riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli;

c) l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

d) il riconoscimento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli;

e) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e la revoca del riconoscimento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli;

f) la partecipazione delle associazioni e delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli alla programmazione agricola regionale;

2) provvede ad istituire il comitato regionale piemontese delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli;

3) provvede a concedere contributi:

a) al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni;

b) per l'attuazione da parte delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione;

4) estende alle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, di cui alla presente legge, le provvidenze previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative agricole e loro consorzi;

5) prevede un raccordo tra le sovvenzioni dell'art. 46 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, ed i contributi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

6) prevede la preferenza per gli associati delle associazioni nella concessione di agevolazioni regionali.

Art. 2.

Settori produttivi di applicazione

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2, comma primo, art. 5, comma primo, punto 1, le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni debbono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei riguardanti i prodotti previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 3, paragr. 1. I settori produttivi omogenei saranno stabiliti ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 3.

Associazione dei produttori agricoli

1) *Scopi.*

Le associazioni dei produttori agricoli sono costituite allo scopo prevalente di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci come previsto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 5, paragrafo 1, trattino primo.

2) *Personalità giuridica.*

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 7 le associazioni dei produttori agricoli con il riconoscimento acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

3) *Soci componenti.*

Alle associazioni dei produttori agricoli possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, così come previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 1, comma secondo.

L'associazione può comprendere anche associati situati in regioni limitrofe come previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 5, purché la maggioranza dei soci siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purché la prevalenza della produzione provenga dal territorio piemontese.

Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche per adeguarle alle eventuali determinazioni degli organi comunitari o nazionali oppure anche per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle regioni limitrofe.

4) *Sede.*

Le associazioni dei produttori agricoli hanno sede nel territorio piemontese.

5) *Requisiti generali.*

Le associazioni dei produttori agricoli devono soddisfare i requisiti generali indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 6, ed avere le dimensioni socio-economiche minime che saranno stabilite ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

6) *Statuti.*

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli devono provvedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, quanto indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2.

7) *Modalità per il riconoscimento.*

Per ottenere il riconoscimento deve essere presentata domanda al presidente della giunta regionale, il quale entro i successivi due mesi adotta il provvedimento, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentito il parere del comitato regionale previsto agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Alla domanda dovrà essere allegato, tra l'altro, lo statuto, l'atto costitutivo, l'elenco dei soci con l'indicazione delle produzioni rappresentate.

Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda viene respinta con formula scritta e motivata, entro i termini e con le modalità sopra indicate.

Avverso la decisione del presidente della giunta regionale, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Le eventuali modificazioni allo statuto deliberate dai competenti organi delle associazioni dei produttori agricoli per diventare efficaci debbono essere sottoposte alle stesse procedure previste per il riconoscimento.

8) *Efficacia vincolante delle delibere.*

Ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le deliberazioni delle associazioni dei produttori agricoli possono avere, con decreti emessi dal Presidente della Regione, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nel territorio piemontese, in casi di gravi necessità, dichiarate tali da parte della giunta regionale, sen-

tita la competente commissione del consiglio regionale, e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei decreti suindicati.

In ogni caso le delibere delle associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e ottenere il parere favorevole del comitato regionale previsto agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

9) *Vigilanza controllo e revoca del riconoscimento.*

Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, viene esercitato dall'Assessore competente in materia di agricoltura che si avvale dei servizi dell'assessorato.

Le associazioni devono tenere le scritture, libri e registri che saranno indicati con le istruzioni tecniche di cui al successivo art. 11.

Per le attività che formano oggetto del riconoscimento, le associazioni devono tenere una contabilità separata.

Il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli è revocato qualora ricorrano i motivi indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 8 e nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 4.

La revoca è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, previa diffida su conforme deliberazione della giunta regionale e sentito il parere del comitato regionale previsto agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La revoca comporta la cancellazione dall'Albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli.

Le associazioni dei produttori agricoli sono tenute a trasmettere all'assessore competente per l'agricoltura:

copia dei bilanci e relative relazioni del collegio sindacale, entro quattro mesi dall'approvazione.

copia delle deliberazioni previste nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2, comma secondo, punto 4, entro 7 giorni dall'assunzione.

tutte le informazioni e dati necessari per l'esercizio della vigilanza e controllo.

Art. 4.
Albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 4, è istituito l'albo regionale piemontese delle associazioni dei produttori agricoli.

All'albo vengono iscritte le associazioni a seguito del provvedimento di riconoscimento.

L'Albo che è tenuto dall'assessorato regionale competente per l'agricoltura è distinto in sezioni corrispondenti all'articolazione del comitato regionale piemontese di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.

Art. 5.
Unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli

1) *Scopi.*

Le unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli:

a) perseguono a livello regionale gli stessi obiettivi delle associazioni dei produttori agricoli, come previsto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 5;

b) partecipano alla programmazione agricola regionale come previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 5, secondo le modalità indicate nella presente legge.

2) *Personalità giuridica.*

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 7, le Unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli con il riconoscimento acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

3) *Soci componenti.*

Le Unioni regionali sono costituite da associazioni dei produttori agricoli riconosciute previste al precedente art. 3.

L'Unione può comprendere anche associazioni situate in regioni limitrofe purché la maggioranza dei soci delle associazioni, aderenti alla unione, siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purché la prevalenza delle produzioni provenga dal territorio piemontese. Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche per adeguarle alle eventuali determinazioni degli organi comunitari o nazionali oppure anche per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle regioni limitrofe.

4) *Sede.*

Le unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli hanno sede nel territorio piemontese.

5) *Requisiti generali.*

Le unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli devono soddisfare i requisiti generali indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 5.

6) *Statuti.*

Gli statuti delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli debbono prevedere quanto indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2.

Inoltre ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 5, comma primo punto 1), gli statuti debbono prevedere:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute dal settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) il diritto a ciascuna associazione di un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

7) *Modalità per il riconoscimento.*

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni dei produttori agricoli del settore interessato che rappresentino comunque una quota non inferiore alle dimensioni socio-economiche che saranno stabilite ai sensi dell'art. 12 della presente legge. Il riconoscimento viene effettuato con le stesse modalità previste al precedente art. 3, per le associazioni dei produttori agricoli.

8) *Vigilanza, controllo e revoca del riconoscimento.*

Per la vigilanza il controllo e la revoca del riconoscimento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli, vengono adottate le norme previste al precedente art. 3 per le associazioni dei produttori agricoli. Le unioni, per le attività che formano oggetto del riconoscimento, devono tenere le scritture, i libri ed i registri che saranno indicacti con le istruzioni tecniche di cui al successivo art. 11.

Art. 6.
Partecipazione alla programmazione regionale

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 5, le Unioni riconosciute partecipano alla programmazione regionale.

A tale fine la regione Piemonte si impegna:

a) ad acquisire il parere del comitato regionale sugli atti programmatori relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso strettamente connessi;

b) ad avvalersi in via prioritaria delle associazioni ed Unioni riconosciute per l'affidamento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste all'art. 2, paragrafo 7 e 9, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Le Associazioni dei produttori agricoli partecipano con loro rappresentanti alle commissioni per il piano agricolo zonale come previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20, art. 6.

Art. 7.
Comitato regionale piemontese di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli

Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13 è istituito il comitato regionale piemontese di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.

Al comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:

a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipulazione di accordi interprofessionali, tra le Associazioni di produttori e le relative unioni e le industrie e le loro organizzazioni;

c) proporre e collaborare alla elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi e dirigenti per le associazioni di produttori e relative unioni;

d) emettere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle associazioni, di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4), 7), 8), 9) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, tendenti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

Il comitato è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ciascuna Associazione dei produttori riconosciuta aderente, fino ad un massimo di 6 membri.

Il comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo, indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 11. In mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute il comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, all'art. 13.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Per la individuazione delle organizzazioni dei produttori agricoli indicati all'art. 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, si fa riferimento, in linea di massima, ai criteri previsti all'art. 46 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

Il comitato viene costituito con deliberazione della giunta regionale. Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'assessore regionale competente per l'agricoltura su richiesta della stessa unione, organizzazione o ente, che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.

Il comitato regionale inoltre:

ha sede presso l'assessorato alla agricoltura;

è presieduto dall'assessore regionale competente per l'agricoltura o suo delegato, senza diritto a voto;

dura in carica tre anni;

si riunisce almeno tre volte all'anno;

è convocato dal presidente oppure, ogni qual volta ne sia fatta richiesta, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle Unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da uno o più funzionari dell'assessorato per l'agricoltura.

Il comitato è articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settore i quali, a loro volta, possono articolarsi per i diversi comparti produttivi del settore medesimo.

Il comitato regionale deve esprimere i pareri previsti dalla presente legge entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta stessa; trascorso inutilmente tale periodo non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

Art. 8.
Contributi

1) *Contributi di costituzione e funzionamento.*

La giunta regionale può concedere i contributi previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, articoli 10 e 11 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 art. 9, secondo i criteri, le modalità ed i limiti ivi contemplati, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

I contributi possono essere anticipati, sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo, fino al 75 % dell'importo spettante.

Per le associazioni e relative unioni preesistenti, i contributi vengono concessi ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dal summenzionato regolamento e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, alle associazioni ed unioni che operano in tutto od in parte nelle zone montane e/o collinari, nonché alle associazioni dei produttori del settore zootecnico, sono accordati aiuti fino al 4 %, 3 % e 2 % del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno dal riconoscimento. L'importo degli aiuti accordati non può tuttavia superare rispettivamente l'80 %, 60 % e 40 % delle spese ammissibili.

La nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sarà stabilita ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

2) *Contributi per programmi.*

La giunta regionale, sentito il comitato regionale previsto al precedente art. 7, può concedere i contributi previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 18 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 10, secondo i criteri, le modalità ed i limiti ivi contemplati per l'attuazione da parte delle associazioni e loro unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

I contributi vengono concessi fino al 50 % delle spese riconosciute ammissibili.

3) *Sovvenzioni ex art. 46 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.*

Le sovvenzioni ordinarie annuali, previste dalla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 in favore delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli continuano ad essere concesse a condizione che le organizzazioni stesse abbiano assunto idonee iniziative per la costituzione di associazioni e di unioni, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 ed abbiano avanzato la necessaria domanda di riconoscimento.

Comunque le sovvenzioni di cui al comma precedente non sono cumulabili con gli aiuti previsti dal regolamento e dalla legge sopramenzionati.

Le condizioni di cui al primo comma valgono a partire dall'inizio del terzo anno successivo alla emanazione delle istruzioni tecniche e delle norme regolamentari indicate ai successivi articoli 11 e 12.

4) *Provvidenze creditizie e fidejussione*

Ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le provvidenze creditizie e fidejussorie, previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative e loro consorzi, sono estese alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 9.
Associazioni preesistenti

Per le associazioni del settore ortofrutticolo previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 vale quanto indicato alla legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 12.

Per le associazioni zootecniche previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e relative leggi regionali di attuazione si applicano ai fini della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le disposizioni ivi contenute.

Art. 10.
Preferenze

Ai fini della concessione di agevolazioni regionali è accordata preferenza, a parità di tutte le altre condizioni, agli associati di associazioni dei produttori agricoli siano essi singoli produttori o cooperative o altre forme associative.

Art. 11.
Istruzioni tecniche

La giunta regionale, sentito il Comitato regionale previsto agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, stabilisce le istruzioni tecniche necessarie per l'applicazione della legge e in particolare:

a) l'eventuale documentazione oltre a quella indicata al precedente art. 3, che deve essere presentata per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni;

b) la documentazione che deve essere presentata per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;

c) le scritture, libri e registri ed altri documenti che devono essere tenuti dalle associazioni e loro unioni.

L'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni nonché delle domande di contributi, viene effettuata dai servizi centrali del l'assessorato competente per l'agricoltura. Agli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge provvede l'assessorato competente per l'agricoltura, attraverso i servizi centrali.

La giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, stabilisce le modalità per il funzionamento del comitato regionale, dei sottocomitati di settore e delle ulteriori articolazioni per comparto produttivo di cui al precedente art. 7.

Art. 12.

Norme regolamentari

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti organi, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, art. 6, paragrafo 3, stabilisce le modalità di applicazione relative:

a) ai criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di produzione e di ammissione sul mercato;

b) al numero minimo dei soci aderenti nonché alla superficie culturale minima al fatturato od al volume di prodotto o gruppi di prodotti interessati provenienti dai soci che le associazioni e le unioni devono rappresentare.

Inoltre il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce:

a) i settori produttivi omogenei di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle eventuali determinazioni degli organi comunitari e nazionali.

b) la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni ed unioni nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti organi ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni è autorizzata per gli anni 1980-84 una spesa pari alle quote che saranno assegnate alla regione Piemonte ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 9.

Alle relative spese si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 9.

Per la concessione dei contributi alle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, è autorizzata per ciascuno degli anni 1980-84 una spesa pari alle quote che saranno assegnate alla regione Piemonte ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 10.

Alla relativa spesa si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla regione Piemonte ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 10.

All'iscrizione degli appositi capitoli nonché alla determinazione dei relativi stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Art. 14.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. 28.

Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività scientifico-culturale degli istituti storici del Piemonte associati all'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 e dell'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità della presente legge è stanziata annualmente a bilancio una somma idonea a far fronte alle attività istituzionali degli enti di cui al precedente articolo.

L'idoneità dello stanziamento è valutata tenendo conto delle relazioni di cui ai successivi articoli 3 e 5.

Art. 3.

Gli enti interessati al finanziamento presentano alla giunta regionale, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione sui propri progetti e sull'attività istituzionale per l'anno successivo.

Art. 4.

L'erogazione dei fondi avviene ai singoli enti in due rate annuali, di cui la prima entro il 30 marzo e la seconda entro novanta giorni dalla presentazione della relazione di cui al successivo art. 5.

La ripartizione di entrambe le quote è effettuata in parti eguali per ciascun ente, prededotta una quota del 3% da assegnarsi all'istituto storico per la Resistenza in Torino.

Art. 5.

Entro il 30 marzo di ciascun anno gli enti interessati presentano alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle spese effettuate nel corso dell'anno precedente.

La mancata presentazione di detta relazione comporta da parte dell'ente la perdita del diritto ad ottenere la seconda quota di finanziamento e ogni altro finanziamento.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 210 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 140 milioni, mediante utilizzo della disponibilità di pari ammontare, iscritta al cap. 11860 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e per 70 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 11790; lo stanziamento del cap. 11860 è conseguentemente aumentato, in termini di competenza e di cassa, di 70 milioni.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 7.

La legge regionale 30 dicembre 1974, n. 44, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1980

VIGLIONE

(7286)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 23.

Norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Obiettivi

La regione Liguria con la presente legge disciplina le funzioni amministrative di assistenza scolastica, attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in modo da perseguire, in applicazione dei principi contenuti negli articoli 2, 33 e 34 della Costituzione e nell'art. 4 dello statuto regionale le seguenti finalità:

a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, il disadattamento, l'emarginazione, il mancato proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo;

b) garanzia della prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi;

c) compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione per lo elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta;

d) inserimento, mediante adeguato sostegno nelle normali strutture scolastiche degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali per favorirne il recupero e la socializzazione.

La Regione promuove altresì il coordinamento a livello territoriale dei servizi per il diritto allo studio coi servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, ricreativi, del trasporto pubblico e con gli interventi di edilizia scolastica valorizzando l'apporto degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore, statali e non statali.

Art. 2.

Interventi primari

Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte dai comuni, singoli o associati, secondo le seguenti tipologie:

a) trasporto o facilitazione di viaggio;

b) refezione, mense o altri interventi sostitutivi;

c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare ed assegnazione di libri di testo, anche a titolo di comodato, agli studenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore;

d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti e dei lavoratori-studenti che frequentano scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico e per la prosecuzione degli studi di orientamento musicale;

e) fruizione di convitti annessi agli istituti scolastici;

f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali;

g) attribuzione di assegni di studio, volti ad assicurare il proseguimento degli studi per gli alunni capaci e meritevoli;

h) ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 3.

Interventi complementari

I comuni, singoli o associati, possono inoltre attuare i seguenti interventi complementari:

a) sostegno alle attività intese a favorire l'adempimento scolastico ed il superamento di situazioni di ripetenza, scarso rendimento ed emarginazione;

b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti presso strutture residenziali;

c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie per il funzionamento delle mense scolastiche;

d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione a favore degli alunni e del personale di vigilanza per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico, in carenza di altre forme assicurative.

Art. 4.

Attività della Regione

Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazine adulta interessata e al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, la Regione dispone gli interventi di sua competenza sulla scorta dei dati rilevati dalla stessa e di quelli forniti dai comuni, tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, e promuove le opportune forme di collaborazione.

A tale scopo la Regione:

a) promuove riunioni annuali dei comitati comprensoriali e dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per verificare la rispondenza alle esigenze dei comuni e delle scuole dei criteri adottati dalla Regione e dai comuni per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè per acquisire proposte e indicazioni ai fini della determinazione degli interventi regionali;

b) mette a disposizione dei comuni, dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni di assistenza scolastica.

Titolo II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 5.

Individuazione dei comuni competenti

I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge nei confronti degli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e degli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori, salvo quelle concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, i convitti, le strutture residenziali, gli assegni di studio che vengono esercitate dai comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi.

Art. 6.

Adempimenti dei comuni

I comuni:

decidono, sentiti i consigli scolastici distrettuali, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione di servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola;

assicurano, comunque, l'effettuazione dei servizi nel rispetto dei tempi della frequenza scolastica e nei limiti della disponibilità di bilancio;

attuano la partecipazione con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento che disciplinano il decentramento e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.

Per garantire la realizzazione dell'assistenza scolastica secondo le norme della presente legge, possono essere stipulate convenzioni su iniziativa dei comuni o dei soggetti gestori delle scuole non statali. La giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente, promuove e coordina la stipulazione e la unificazione delle convenzioni.

I comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una documentata relazione sulle attività svolte nell'anno scolastico precedente unitamente ad ogni altra informazione utile per la determinazione degli interventi.

Art. 7.

Criteri per l'esercizio delle funzioni

I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge con la osservanza dei seguenti criteri:

1) i programmi degli interventi e la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse scuole ed istituti devono essere predisposti tenendo conto delle proposte formulate dai distretti scolastici a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, anche al fine di realizzare, nel modo più economico possibile, interventi che assicurino agli studenti prestazioni uniformi su tutto il territorio distrettuale;

2) l'individuazione delle condizioni economiche degli alunni viene effettuata tenendo conto sia del reddito complessivo del nucleo familiare sia del numero dei componenti il nucleo stesso;

3) la prestazione dei servizi, al fine di una maggiore efficienza, economità ed uniformità di trattamento, può essere attuata attraverso intese o forme associative tra i comuni, particolarmente per il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo, quando ad una stessa scuola affluiscono alunni provenienti da comuni diversi;

4) gli interventi previsti dalla presente legge riguardanti gli alunni delle scuole e degli istituti non statali sono attuati di intesa con le rappresentanze delle componenti della comunità scolastica.

Art. 8

Rapporti tra comuni e scuole

La rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse assegnati viene presentata unitamente ad una relazione sugli interventi effettuati nell'anno scolastico precedente, entro la data indicata dai comuni.

Titolo III

MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEI COMUNI

Art. 9.

Trasporto

Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano, o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto, obiettive difficoltà di accesso alla scuola. Il servizio deve essere tendenzialmente gratuito e viene svolto direttamente dai comuni o mediante concessione di contributi alle scuole.

Gli interventi a favore degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore provenienti da comuni diversi da quelli ove ha sede la scuola frequentata, consistono in un concorso nelle spese di trasporto attribuendo la precedenza agli studenti che versano in condizioni economiche disagiate; gli interventi sono effettuati mediante le scuole.

Art. 10.

Refezione e mensa

Il servizio di refezione per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo è prestato anche a favore degli alunni che si trovano in condizioni di disagio per il rientro alla propria abitazione o che permangono nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola a tempo pieno, del doposcuola o di attività integrative; la refezione è gratuita o semigratuita in relazione alle condizioni economiche disagiate degli alunni.

A favore degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore è previsto il servizio di mensa o la corresponsione di un concorso nelle spese sostenute per i pasti dei singoli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici; gli studenti concorrono al costo del servizio con una quota determinata in base alle loro condizioni economiche.

I servizi vengono svolti direttamente dai comuni o mediante concessione di contributi alle scuole.

Gli interventi possono essere svolti nell'ambito dei servizi esistenti nel territorio e sono attuati d'intesa con le scuole.

Art. 11.

Libri di testo e materiale didattico

A favore degli alunni della scuola materna sono attuati interventi per la fornitura di materiale didattico.

A tutti gli alunni delle scuole elementari sono assegnati, tramite le scuole, i libri di testo; per le classi che svolgono sperimentazione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute.

A favore degli alunni della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore sono concessi contributi, sulla base dei criteri di cui all'art. 7, per l'acquisto di libri di testo, da assegnare anche a titolo di comodato, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale e per attività di sperimentazione didattica, nel rispetto delle competenze dello Stato.

Sono concessi contributi volti all'acquisto di libri o di altro materiale didattico per favorire l'espletamento dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente autorità scolastica, diretti al conseguimento del diploma di scuola media inferiore, dei corsi di recupero scolastico per adulti e dei corsi di orientamento musicale. All'attuazione di tali interventi si può provvedere mediante assegnazione di contributi alle scuole o agli enti responsabili dei corsi.

Art. 12.

Convitti

Sono concessi contributi per usufruire di posti in convitti annessi agli istituti scolastici agli alunni che, ai fini della frequenza scolastica, risiedono fuori famiglia e versano in condizioni economiche disagiate.

Le modalità concernenti l'effettuazione del servizio e l'ammissione allo stesso sono stabilite in apposito regolamento adottato dal comune e approvato dalla giunta regionale, nel quale deve essere tenuto conto delle condizioni economiche degli studenti al fine di determinare la entità del concorso spese.

Il comune di Genova provvede al conferimento, mediante concorso, di posti gratuiti e semigratuiti presso il convitto nazionale « C. Colombo » di Genova a favore sia degli alunni della scuola dell'obbligo che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche sia degli studenti, capaci e meritevoli, degli istituti di istruzione secondaria superiore che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche o sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede scolastica.

Il regolamento per stabilire le modalità per il conferimento e la conservazione del posto gratuito e semigratuito viene adottato dal comune di Genova previa intesa con il convitto nazionale « C. Colombo » ed approvato dalla giunta regionale, valutate le esigenze della popolazione scolastica regionale e di quella proveniente da fuori Regione.

Il comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo complessivo della retta e della semiretta nonchè il numero dei posti messi a concorso.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Art. 13.

Interventi per alunni minorati fisici, psichici e sensoriali

Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali sono previsti, oltre gli interventi di cui agli articoli precedenti, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, atte a consentire l'apprendimento scolastico anche in raccordo con i servizi sociali e sanitari e con gli organi collegiali della scuola al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna le somme relative all'attuazione di tali interventi ai comuni ove hanno sede le scuole in base ai programmi annuali presentati dai comuni stessi.

L'attuazione degli interventi può avvenire tramite enti, associazioni non riconosciute ed organismi che operano nel settore.

Art. 14.

Interventi per il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno

Le funzioni in materia di assistenza scolastica relative agli alunni frequentanti le scuole statali dell'obbligo presso il complesso scolastico « Villaggio del ragazzo » di S. Salvatore di Cogorno, sono svolte dai comuni di residenza degli alunni stessi.

Entro il 31 marzo di ciascun anno i comuni di cui sopra trasmettono alla giunta regionale le proposte tra loro concordate circa gli interventi di assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti il complesso indicato al comma precedente.

La giunta regionale ripartisce i contributi tra i comuni in relazione alle loro proposte, nei limiti del relativo stanziamento e tenuto conto di quanto corrisposto per l'anno scolastico precedente.

Art. 15.

Assegni di studio

I comuni concedono contributi in relazione alle richieste presentate, per la corresponsione di assegni di studio volti a soddisfare particolari bisogni non coperti dagli interventi previsti negli articoli precedenti.

L'importo degli assegni di studio e le modalità per la loro attribuzione devono essere stabiliti tenendo conto di particolari situazioni economiche delle famiglie; l'assegno di studio è confermato finchè permangono le condizioni per cui è stato concesso e può essere cumulato con altri benefici.

Titolo IV

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE

Art. 16.

Parametri per la ripartizione dei fondi

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi per gli interventi indicati all'art. 2 nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio sulla base delle rilevazioni e dei dati relativi all'anno scolastico precedente.

I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:

1) per i servizi di trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo:

70 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;

20 per cento in rapporto inversamente proporzionale alla densità della popolazione;

10 per cento per i comuni classificati montani o depressi in rapporto al numero degli alunni trasportati;

2) per i servizi di trasporto degli studenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica:

80 per cento in rapporto al numero degli studenti trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;

20 per cento in rapporto al numero degli studenti provenienti da comuni classificati montani o depressi;

3) per i servizi di refezione per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo;

80 per cento in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;

20 per cento da ripartirsi tra i comuni classificati montani o depressi in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;

4) per i servizi di mensa e di convitto annesso all'istituto per gli studenti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica:

90 per cento in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;

10 per cento in rapporto al numero degli studenti provenienti da comuni classificati montani o depressi;

5) per l'attribuzione di assegni di studio:

80 per cento in rapporto al numero degli alunni richiedenti aventi diritto;

20 per cento da ripartirsi tra i comuni classificati montani o depressi in rapporto al numero degli alunni richiedenti aventi diritto;

6) per tutti gli altri tipi di intervento:

90 per cento in rapporto al numero degli alunni;

10 per cento da ripartirsi tra i comuni classificati montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, in rapporto alla popolazione residente.

I parametri indicati al presente articolo possono essere modificati ed aggiornati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 17.

Contributi per l'acquisto di scuolabus

La Regione può concedere contributi ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto di scuolabus da adibirsi al servizio di trasporto degli alunni.

I comuni che intendono acquistare scuolabus devono presentare documentata istanza alla giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

classificazione dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

mancanza o incompatibilità oraria di idoneo servizio pubblico di trasporto;

dispersione della popolazione scolastica nel territorio del comune;

istituzione di servizi che interessino la popolazione scolastica di più comuni.

Art. 18.

Contributi per l'acquisto di attrezzature per le mense

La Regione può concedere contributi ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto di attrezzature necessarie per le cucine e i refettori scolastici.

I comuni che intendono acquistare tali attrezzature devono presentare documentata istanza alla giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

classificazione dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

istituzioni di servizi che interessino la popolazione scolastica di più comuni;

istituzione di servizi sia in attuazione della scuola a tempo pieno o del doposcuola, sia per alleviare il disagio degli alunni per il rientro alla propria abitazione in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto.

Art. 19.

Strutture residenziali

La Regione può concedere contributi ai comuni per posti gratuiti e semigratuiti presso strutture residenziali gestite da enti o presso privati a favore di alunni che, a causa della distanza o di obiettive condizioni di disagio per l'accesso alla scuola, si trovano nella necessità di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata.

I comuni che intendono ottenere tali contributi devono presentare documentata istanza alla giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, provvede all'assegnazione dei contributi tenendo conto delle condizioni economiche degli alunni.

Art. 20.

Assicurazione

La Regione promuove e finanzia convenzioni per realizzare idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale di vigilanza delle scuole statali e non statali per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico, in carenza di altre forme assicurative.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi durante lo svolgimento delle attività suddette anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga attuato.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, sentita la commissione consiliare competente, contributi per il finanziamento di dette convenzioni.

Art. 21.

Fondo per interventi particolari

La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti a soddisfare particolari esigenze verificatesi su tutto il territorio regionale o su parte di esso in relazione alla istituzione ed alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

La giunta regionale ripartisce tali stanziamenti sentita la commissione consiliare competente.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti complessivamente in L. 5.661.000.000, si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980, ai quali vengono apportate le seguenti variazioni:

1) soppressione dei capitoli:

5600: « Interventi per il trasporto e relative assicurazioni degli alunni delle scuole materne »;

5605: « Interventi per il trasporto e relative assicurazioni degli alunni delle scuole dell'obbligo »;

5610: « Interventi per il trasporto e relative assicurazioni degli alunni degli istituti professionali »;

5630: « Interventi per la refezione degli alunni delle scuole materne »;

5635: « Interventi per la refezione degli alunni delle scuole dell'obbligo »;

5640: « Borse di studio da conferirsi agli alunni delle scuole secondarie ed artistiche »;

5650: « Contributi alle scuole medie per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale e per attività di sperimentazione didattica »;

5655: « Contributi agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria, superiore ed artistica per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico di uso collettivo ed individuale nonchè per attività di sperimentazione didattica »;

5665: « Contributi ai consigli di circolo e di istituto delle scuole statali dell'obbligo e alle rappresentanze della comunità scolastica delle scuole dell'obbligo non statali per lo espletamento di compiti di assistenza scolastica »;

5670: « Contributi ai consigli di istituto degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, superiore ed artistica e delle rappresentanze della comunità scolastica degli istituti e scuole non statali del suddetto ordine per l'espletamento dei compiti di assistenza scolastica »;

2) riduzione di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti relativi al cap. 5625: « Interventi in favore degli alunni degli istituti di istruzione secondaria, superiore ed artistica (mensa, posti convitto, altri interventi) »;

3) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti relativi al cap. 5645: « Contributi a favore dei corsi per lavoratori, di ricupero scolastico per adulti e di orientamento musicale »;

4) aumento di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti relativi al cap. 5615: « Interventi per il trasporto e relative assicurazioni degli alunni degli istituti superiori e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica »;

5) istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

5690: « Contributi per assegni di studio volti ad assicurare il proseguimento degli studi » con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5695: « Contributi per posti gratuiti e semigratuiti presso strutture residenziali » con lo stanziamento di L. 140.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5700: « Contributi per l'acquisto di attrezzature per le mense » con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5705: « Contributi per interventi particolari in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5710: « Contributi per il finanziamento di forme di assicurazione degli alunni e del personale di vigilanza » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5715: « Interventi per il trasporto e relative assicurazioni degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo » con lo stanziamento di L. 1.450.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5720: « Interventi per la refezione degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo » con lo stanziamento di lire 1.700.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5725: « Contributi alle scuole medie, agli istituti e alle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale e per attività di sperimentazione didattica » con lo stanziamento di L. 910.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23.
Abrogazione leggi

Sono abrogate le leggi regionali:

2 settembre 1974, n. 31;

31 gennaio 1977, n. 11;

18 agosto 1977, n. 34;

28 febbraio 1978, n. 15.

Sono inoltre abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 54, nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 maggio 1980

MAGLIOTTO

(7070)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802580)